



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";
- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico*;

**VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

**VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **Sicit S.r.l.** con sede in legale in Via Monte Nero, 7 - 20135 Milano (MI), emanato in data 12 gennaio 2021 da questa Direzione Generale con scadenza **31 gennaio 2025**;

**ACQUISITA** la Delibera del 31 marzo 2023 (DC2023UTL022), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0141167 dell'11 aprile 2023;

**CONSIDERATO** che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012 certificato n. **0365ISP** con scadenza **8 marzo 2025**;

**CONSIDERATO** che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. **0137PRD**, relativo allo Schema Certificazioni di Prodotti con scadenza **30 gennaio 2025**;

**ACQUISITE** le istanze Prot. 0148652 del 18/04/2023 e 0228678 del 12/07/2023 con le quali l'Organismo **Sicit S.r.l.** ha chiesto **l'estensione** dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

**ACQUISITA** inoltre l'istanza Prot. 0227212 del 22/07/2023 con la quale l'Organismo **Sicit S.r.l.** ha comunicato la variazione della sede legale da Via Monte Nero, 7 - 20135 Milano (MI) a Via Stresa, 15 - 20135 Milano (MI) per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

**VALUTATA** la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;

**VALUTATA** altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;

**ACQUISITE** agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

**VISTO** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

**ACCERTATO** l'avvenuto pagamento in data 5 luglio 2023, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto;

**ACCERTATO** l'avvenuto pagamento in data 5 luglio 2023, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto;

**SENTITO** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

## **DECRETA**

### **Art.1**

1. La società **Sicit S.r.l.** (P.IVA 19275730156), con sede legale e operativa in Via Stresa, 15 – 20125 Milano (MI), è **autorizzata** a svolgere le procedure di valutazione di conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. "*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di*

*sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori*", per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Schema ISP a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** certificato n. **0365ISP** con scadenza **8/03/2025**

Prodotto: Ascensori Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:

Allegato V – (Esame finale degli ascensori)

- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0137PRD** con **scadenza 30/01/2025**:

- Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori).
- Certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), del DPR 8/2015 (rif. "Impianti in Deroga"). Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

#### **Art. 2**

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:

- Schema **ISP** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato n. **0365ISP** con scadenza **8 marzo 2025**.
- Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0137PRD** con scadenza **30 gennaio 2025**.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

#### **Art. 3**

Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data **12 gennaio 2021**, con scadenza **31/01/2025**.

#### **Art. 4**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

#### **Art. 5**

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

#### **Art. 6**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)); sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo "Consulta la banca dati".

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Gianfrancesco Romeo)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco  
Romeo  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 03/08/2023 14:10:55